



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA**

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott.ssa Agnese Cicchetti, nella causa **n. 52/2022**

R.G.A.C. promossa da

BASSANO LORENZO (avv. FORTE SIMONE)

ricorrente

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (avv.

LASTRUCCI MARCELLO);

resistente

e contro

I.N.P.S. (avv. RENATO VESTINI)

resistente

avente ad **oggetto**: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;

provvedendo, all'udienza del 19.04.2023, sulle conclusioni rese dalla ricorrente nell'atto introduttivo, qui da intendersi interamente richiamate, osserva quanto segue.

I. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'I.N.P.S. per l'accertamento della illegittimità della comunicazione preventiva di

iscrizione ipotecaria identificata al n. 04576202100000018000 notificata il 13/12/2021 dell'importo di € 66.763,55 relativa a varie cartelle di pagamento e avvisi di addebito, mai notificati, tra cui le cartelle n. 34520180000717207000, n. 34520180001716549000, n. 34520190000497020000, n. 34520190001326235000 portanti la somma complessiva di Euro 6.518,78.

A fondamento della spiegata domanda la parte ricorrente ha dedotto la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti nonché l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato in quanto notificato a mezzo di indirizzo di posta elettronica certificata non presente negli elenchi ufficiali (IPA e PP.AA.).

Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività sia avuto riguardo al preavviso di iscrizione ipotecaria, giacché proposto oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., sia con riferimento agli avvisi di accertamento e per l'impugnazione del ruolo.

Ha, comunque, dedotto la regolarità della notifica degli atti impugnati e dell'indirizzo Pec utilizzato per la notifica del predetto preavviso di iscrizione ipotecaria.

Si è costituita anche I.N.P.S. deducendo l'inammissibilità del ricorso in opposizione ad estratto di ruolo; la sua carenza di legittimazione in ordine ad ogni questione attinente ad eventuale intrapresa azione esecutiva da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia), nonché relativa ad aggi esattoriali imposti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 24

D.Lgs. n. 46/99 e l'intervenuta notifica di tutti gli avvisi di addebito. Nel merito, ha insistito per la fondatezza della pretesa creditoria azionata con essi.

2. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.

Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria sollevata dal ricorrente, in quanto proveniente da indirizzo p.e.c. non risultante da alcun pubblico elenco, atteso che l'art. 77 del d.p.r. 602/73 non prescrive una determinata forma di comunicazione del provvedimento di iscrizione ipotecaria, essendo il predetto un atto di per sé non costitutivo del vincolo ma solo un modo per far conoscere il provvedimento di ipoteca. Ne consegue che la conoscenza dell'atto da parte del destinatario sana ogni vizio.

Nelle fattispecie che ci occupa, il ricorrente ha avuto conoscenza della comunicazione, producendone copia in giudizio, ed ha esercitato il diritto di difesa, il che rende irrilevante nel caso in esame la questione se fosse legittima la comunicazione a mezzo di indirizzo di posta elettronica certificata proveniente o no dai pubblici elenchi.

Vi è dunque prova del fatto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria in questione è stata notificata il 13/12/2021.

Sul punto, comunque, si rileva che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che *"La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli*

obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

La suddetta disposizione legislativa prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.

L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a mezzo di un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto soggetti dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio.

Le eccezioni relative ai vizi della notificazione e quindi alla regolarità del procedimento di riscossione, sono dunque inammissibili in quanto sono state proposte tardivamente (il giudizio è stato instaurato il 14/02/2022), oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dal 13/12/2021.

3. In ordine alla notifica dei titoli sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria, le resistenti hanno fornito la prova che gli stessi sono stati tutti notificati al ricorrente il quale non ha proposto tempestiva opposizione, con la conseguenza della incontestabilità dei crediti di cui ai titoli menzionati nel ricorso (sul tema ex plurimis Cass. n. 4978/2015, n. 21365/2010) e senza che,

sul punto, possa valere il disconoscimento di parte ricorrente in ordine alla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate (preavviso di fermo amministrativo e il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 04576202100000018000) e dall'I.N.P.S. (avvisi n. 34520180000717207000; n. 34520180001716549000; n. 34520190000497020000; n. 34520190001326235000), così come effettuato all'udienza del 13.07.2022, in quanto genericamente formulato.

Orbene, se è vero che la norma di cui all'art. 2719 c.c. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, è altresì vero che la parte deve evidenziare in modo chiaro ed univoco l'oggetto della contestazione.

Si richiamano, sul punto, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al valore probatorio della documentazione offerta in copia fotostatica in assenza di un disconoscimento effettuato mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria contestazioni generiche od onnicomprensive¹.

¹ In questo senso, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009 secondo cui “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”. Nello stesso senso Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019 e

Il disconoscimento effettuato dal ricorrente all'udienza del 13/07/2023, dunque, così come formulato, sconta l'eccessiva genericità, non chiarendo l'interessato, alla luce della produzione altrui, i profili e i punti di scostamento del contenuto degli atti prodotti rispetto ai relativi originali, dei quali non ha chiesto nemmeno la produzione.

In ogni caso, ad ulteriore conferma dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito al ricorrente, rileva la proposizione di richiesta di rateizzazione indirizzata dal ricorrente ad Agenzia delle entrate – riscossione in data 21 giugno 2019 ed accolta dall'ente per il pagamento di debiti tra i quali figura anche quello di cui all'avviso n. 34520180000717207000, oggetto di contestazione nel presente giudizio.

L'opposizione va quindi disattesa.

4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e si provvede come in dispositivo liquidate facendo applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 aggiornati al dm 167/2022 secondo il valore della causa come da dichiarazione di parte ricorrente (da € 5.200,00 ad € 26.000,00), in misura inferiore ai valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità della causa, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria

Cass. Sez., Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021.

In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 20.6.2019, n. 16557. V. anche Cass., 30.10.2018, n. 27633).

istanza, eccezione e deduzione disattesa:

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in relazione a ciascuna parte resistente in € 1.100,00 per compenso oltre accessori di legge.

Forlì, 19/04/2023

Il giudice del lavoro

dott.ssa Agnese Cicchetti